



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

Prot. n. 340533/Area I Bis/O.S.P. del 01/12/2015

### **PREMESSA**

Con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) sono state introdotte disposizioni urgenti finalizzate a garantire trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

Nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, sono state previste misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese che possono essere applicate, ai sensi dell'art. 32, comma 10, d'iniziativa del Prefetto nei confronti di aziende colpite da un'informazione antimafia interdittiva, ove sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Con protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015 sono state definite le Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, nonché l'applicazione delle misure straordinarie di gestione di cui sopra.

Con provvedimento n. 286668 del 15 ottobre 2015, in considerazione della sussistenza della presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, è stato adottato un provvedimento interdittivo nei confronti della società UN SORRISO – ONLUS – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F.: 06374691001 -, con sede in Roma, Via Sestio Calvino, 176.

Il provvedimento interdittivo antimafia scaturisce dalle complesse e delicate indagini condotte dalla locale Procura della Repubblica sulle gravi e diffuse infiltrazioni nel tessuto imprenditoriale, politico ed istituzionale di Roma, strategicamente pianificate e con determinazione criminale messe in atto da un sodalizio organizzato secondo il vincolo associativo e per i fini di cui all'art. 416 bis c.p.

La società risulta richiamata nell'Ordinanza di Applicazione di Misure Cautelari del Tribunale di Roma Ufficio VI GIP n. 17508/11 del 29/05/2015 nell'ambito del procedimento penale n. 30546/10 R.G. "*Mondo di mezzo 2*".

Nonostante attualmente non figure nella compagine societaria, la cooperativa risulta ancora riconducibile ad ERICO GABRIELLA, nata a Lecce il 06/04/1971, la quale ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

16/04/2014, data in cui è subentrato, in qualità di Amministratore unico, il fratello ERICO MAURO (già presente nella società in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione fin dal 2011).

Con la stessa ordinanza del 29/05/2015 ERICO GABRIELLA è stata indagata per il reato di cui agli artt. 110, 353 c.p., perché, in concorso con altri tra cui Salvatore BUZZI<sup>1</sup> e Massimo CARMINATI<sup>2</sup>, mediante collusioni, consistite in accordi preventivi intesi a eliminare ogni forma di competizione in relazione alla procedura negoziata per l'accoglienza di 580 persone dal 01/09/2014 al 31/12/2014, ne turbavano il regolare svolgimento. Il Tribunale ha ritenuto di non applicare alcuna misura preventiva.

Dalla lettura dell'ordinanza del 29/05/2015 e dalle intercettazioni riportate nella stessa si evince che *Salvatore Buzzi "riferendo di aver parlato con Roman, Gabriella (ERRICO, Cooperativa UN SORRISO) ed Eta Beta, che erano "tutti a posto", sottolineava che avrebbe cercato di contattare....Gli spiegava poi che l'unica soluzione consisteva nel fare in modo che la gara andasse deserta...Proseguendo Buzzi illustrava chiaramente quale fosse il suo piano "noi abbiamo parlato...se vanno deserte, cioè con un'unica sola risposta, è come se fosse stata fatta la gara..."*

*"In relazione alla turbativa della procedura negoziata per l'accoglienza di 580 persone dal 01/09/2014 al 31/12/2014, in data 15/07/2014 Buzzi "trasmetteva un sms a Gabriella Errico, rappresentante della cooperativa IL Sorriso, ritenuta uno dei competitor più temibili, del seguente tenore: "Ti dovrebbe essere arrivata dal dip politiche abitative una ricerca di mercato e un mio servizio dal 2010 Vedi tu". Il 21 luglio Buzzi, nel corso di una conversazione con i suoi collaboratori e Carminati, comunicava gli esiti della turbativa, evidenziando come l'assenza di partecipazione degli altri competitor fosse frutto di accordi collusivi, con i quali erano stati contratti debiti di riconoscenza, attraverso i quali erano stati fermati tutti.*

*Il medesimo giorno, tuttavia, si apprendeva che le cooperative Inopera e Un Sorriso avevano presentato la manifestazione d'interesse, così legittimando l'apertura di una formale competizione. La circostanza è documentata dalla delibera del 29 luglio seguente e determinava l'immediata attivazione di Buzzi, che contattava la Errico, la quale lo rassicurava circa l'assenza di una partecipazione alla gara, dichiarandosi a disposizione. Effettivamente la Errico, il medesimo giorno, s'incontrava con Nacamulli (delegato da Buzzi) e rinunciava alla partecipazione".*

Gabriella Errico risulta altresì essere stata consigliere fino al 2008 nella società OSA MAYOR COOP. SOCIALE ONLUS (destinataria di interdittiva antimafia di questa

<sup>1</sup> Buzzi Salvatore, nato a Roma, il 15.11.1955, detenuto in regime di 41 bis a seguito dell'O.C.C. del 28/11/2014, ritenuto "organo apicale" di una delle diverse articolazioni di mafia capitale. "Titolare di ruoli di gestione e controllo nelle cooperative che costituiscono lo strumento imprenditoriale attraverso cui viene realizzata l'attività del sodalizio nel settore economico, con precipuo riguardo ai rapporti con la pubblica amministrazione.

<sup>2</sup> Carminati Massimo, nato a Milano, il 31.5.1958, detenuto in regime di 41 bis a seguito dell'O.C.C. del 28/11/2014, ritenuto capo e organizzatore del sodalizio operante su Roma e nel Lazio, che si avvale della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti di estorsione, di usura, di riciclaggio, di corruzione di pubblici ufficiali e per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici.



## *Al Prefetto della Provincia di Roma*

Prefettura in data 22/06/2015, attualmente in amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011), nello stesso periodo in cui era presente Tiziano Zuccolo<sup>3</sup>.

E' emerso, altresì, che De Cristofaro Simone e Cortese Giuseppe, rispettivamente Presidente del Collegio sindacale e sindaco, risultano censiti dalla DIA di Roma in quanto emersi nell'ambito di accertamenti svolti per l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale a carico di Defina Nicola (con numerosi precedenti quali truffa per conseguimento di erogazioni pubbliche, abusiva attività finanziaria, associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e alle false comunicazioni sociali, trasferimento fraudolenti di beni) e Greco Domenico (con numerosi precedenti tra i quali associazione di tipo mafioso), indicato come uno dei fiancheggiatori della famiglia Gallico di Palmi, 'ndrina contrapposta a quella dei Condello.

Tra i beni sottoposti a confisca risultavano anche le quote della Crediplus Società Finanziaria Spa, nella quale De Cristofaro Simone e Cortese Giuseppe rivestivano la carica di sindaco effettivo.

Connotata di caratteri suoi propri di originarietà ed originalità, l'associazione in questione, diretta al vertice da Massimo Carminati, ha utilizzato il metodo mafioso nell'intervenire massivamente in un ambito elettivo delle organizzazioni di specie, gli appalti pubblici, facendo precedere tale obiettivo da una multiforme penetrazione nella pubblica amministrazione locale agevolata da una diffusa attività corruttiva.

Il carattere strutturato del sistema criminoso, che può contare su un complesso intreccio di rapporti, si evince dai numerosi elementi che fanno ritenere, con una valutazione di elevata probabilità, che i fatti di illecita aggiudicazione degli appalti emergono sia dalla riconducibilità e dal pieno coinvolgimento delle società in meccanismi di sistematica illiceità nella gestione degli appalti, sia infine dalla particolare ed estrema gravità dei fatti desunta dal complessivo e reiterato comportamento tenuto dagli autori degli illeciti e dal quadro generale – quello della "Mafia Capitale" - in cui si inseriscono tali fatti, strettamente funzionali agli scopi dell'individuata associazione criminale di stampo mafioso.

L'ordinanza ricostruisce, sulla base degli elementi acquisiti dalla notevole mole di intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nel corso delle indagini, oltre che dai servizi di appostamento e controllo effettuati dalla polizia giudiziaria, l'attività illecita posta in essere da un sodalizio, diretto da Massimo Carminati, organizzato secondo il vincolo associativo e per i fini di cui all'art. 416 bis, in grado di intervenire massivamente nel settore degli appalti pubblici, mediante una multiforme penetrazione nella pubblica amministrazione locale, agevolata da una diffusa attività corruttiva.

---

<sup>3</sup>ZUCCOLO TIZIANO, nato a Roma il 03/01/1971. Con l'ordinanza n. 17508/11 del 29/05/2015 gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di cui agli artt. 110, 353, reiterato.



## *Al Prefetto della Provincia di Roma*

Dalla valutazione effettuata in sede penale è risultato che nella strategia di penetrazione della P.A., *lato sensu* considerata, finalizzata a ottenere l'acquisizione di lavori pubblici e di singole attività economiche, il metodo mafioso ha avuto precisa efficienza causale. L'organizzazione, al fine di aggiudicarsi illecitamente gli appalti pubblici, si è avvalsa, altresì, di vari metodi tipicamente corruttivi, accomunati dalla permeazione degli enti locali e delle società da questi controllate.

La ricostruzione dell'operatività dell'organizzazione, denominata *Mafia capitale*, dei rapporti economici, finanziari e imprenditoriali che ne interessano l'attività ha rivelato l'esistenza di una fitta trama di relazioni, operazioni e di flussi finanziari. In particolare, si è evidenziata l'attività posta in essere da una burocrazia illecita (costituita dal capitale umano a disposizione dei soggetti apicali, Salvatore Buzzi e Massimo Carminati e, sul versante pubblico, da amministratori e dirigenti di società pubbliche, anche come proiezioni dell'associazione nel settore politico e amministrativo) che si è avvalsa di una contabilità illecita, di sedi sociali dove i componenti dell'organizzazione si incontravano, di modelli organizzativi illeciti finalizzati alla commissione dei reati, con separazione di competenze e distinzione di ruoli.

Cardine di tale infiltrazione è Salvatore Buzzi che *"gestisce, per il tramite di una rete di cooperative, le attività economiche dell'associazione nei settori della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della accoglienza dei profughi e rifugiati, della manutenzione del verde pubblico e negli altri settori oggetto delle gare pubbliche aggiudicate anche con metodo corruttivo, si occupa della gestione della contabilità occulta della associazione e dei pagamenti ai pubblici ufficiali corrotti"*.

Le indagini *"hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine all'esistenza di una organizzazione criminale di stampo mafioso operante nel territorio della città di Roma, la quale si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano per commettere delitti e per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici"*.

Il panorama economico e istituzionale che caratterizza la commissione di tali fatti è quello consueto in simili casi, costellato da conflitti di interesse, da connivenze istituzionali, dall'esistenza di cartelli d'impresa che impediscono la crescita di altri soggetti economici dall'utilizzazione dello strumento classico delle frodi fiscali e dalla curvatura eminentemente criminale che assume l'attività di impresa, dettata dalla possibilità di trarre immensi, illeciti profitti.

L'ordinanza del 29/05/2015 ricostruisce con chiarezza, attraverso numerose intercettazioni telefoniche e ambientali e riscontri precisi e puntali effettuati dalla polizia giudiziaria delegata, l'attività illecita posta in essere dagli indagati al fine di pilotare l'aggiudicazione delle gare.

Nella ricostruzione dei fatti compiuta dal GIP di Roma i vari rapporti ed incontri denotano l'esistenza di interrelazioni e contatti del tutto anomali nel corso di procedure di aggiudicazione di un appalto.



## *Al Prefetto della Provincia di Roma*

Dalla lettura dell'ordinanza emerge quale fosse l'illecita strategia messa in atto dal sodalizio indagato nonché la natura dei rapporti tra i rappresentanti delle maggiori società impegnate nel settore dell'accoglienza per la Provincia di Roma.

La soluzione individuata - elaborata da Buzzi, "è stata quella di vanificare le procedure competitive, attraverso la presentazione di poche richieste di partecipazione concordate ovvero di una sola richiesta di partecipazione ovvero la scelta di disertare completamente le gare.

*Un'operazione che avveniva sotto l'attenta regia di Buzzi, attento a equilibrare interessi politici, economici e istituzionali, il quale, a cose fatte, se ne attribuisce il merito, lamentando - in questo caso erroneamente - il fatto che il suo ruolo non sarebbe mai potuto venir fuori, perché osservava, con compiaciuta ironia, ciò gli avrebbe fatto meritare il premio oscar per la miglior regia.*

Alla luce di quanto emerso dall'ordinanza del 29/05/2015 e dalle intercettazioni riportate nella stessa, si evince che Gabriella Errico fosse perfettamente a conoscenza dell'organizzazione "Mafia Capitale", ben introdotta nella stessa, considerati i rapporti con Salvatore Buzzi emersi dal tenore delle intercettazioni telefoniche e asservita all'illecito "modus operandi" di Buzzi Salvatore nel sistema dell'aggiudicazione degli appalti.

Si evince altresì che Gabriella Errico ha continuato ad operare per conto della cooperativa anche dopo la fuoriuscita dalla compagine societaria; la stessa, difatti, risulta indagata per fatti commessi dopo la cessazione dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione della società.

Pertanto, dagli elementi emersi dalla suddetta ordinanza del 29/05/2015 si configura un quadro indiziario dal quale si desume la permeabilità e il condizionamento della cooperativa UN SORRISO – ONLUS – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE da parte dell'organizzazione criminale riconducibile a Salvatore Buzzi.

Negli stessi termini, il Tribunale del Riesame, da ultimo con l'ordinanza del 16/06/2015, ribadendo la sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti di Buzzi, ha messo in luce "la sua capacità di infiltrazione nel settore politico-imprenditoriale-economico attraverso la complicità di Carminati, del quale sfrutta la pregressa fama criminale e utilizzando la corruzione dei pubblici funzionari".

La Corte di Cassazione in data 10/04/2015 con le sentenze n. 24535 e 24536, aveva già confermato l'impianto accusatorio dell'inchiesta su "Mafia Capitale" e ritenuto fondata la matrice mafiosa dell'organizzazione criminale.

### **CONSIDERATO**

che le richiamate disposizioni di legge e le conseguenti Linee guida sono preordinate ad assicurare un presidio efficace al fine di scongiurare che l'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti delle imprese si riflettano sulla conclusione di opere



## *Al Prefetto della Provincia di Roma*

già avviate, ovvero sulla efficienza e la continuità di servizi o forniture in atto, tenendo presenti anche le conseguenze sui livelli occupazionali e sull'integrità dei bilanci, prevedendo forme di intervento mirato da parte dell'Amministrazione pubblica a tutela di superiori e prevalenti interessi pubblici;

che le "Seconde Linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90", sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC il 27 gennaio 2015, prevedono, peraltro che, ai sensi dell'art.92, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 159/2011 "tale procedimento debba essere avviato obbligatoriamente d'ufficio dal Prefetto, con la conseguenza che l'impresa interessata è legittimata ad esercitare, nell'ambito di esso, esclusivamente gli strumenti di partecipazione previsti dagli artt. 7, 8 e 10 della legge n.241/1990 e non a chiedere l'avvio del procedimento stesso", e che, inoltre, le stesse Linee guida precisano che "Una volta adottata l'informazione inibitoria, il Prefetto dovrà obbligatoriamente dare corso alla verifica dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32";

che il provvedimento interdittivo antimafia è stato emesso nei confronti della società UN SORRISO – ONLUS – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, che ha come scopo e oggetto sociale tra l'altro, quello di svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, attività per la promozione umana e per l'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riguardo alle persone in condizioni di disagio, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e di attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate;

che, a seguito dell'adozione del provvedimento interdittivo antimafia del 15 ottobre 2015, con nota 92172 del 25/11/2015 il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale ha segnalato di aver sottoscritto con la società le due convenzioni sottoindicate, per l'affidamento di servizi che non sono suscettibili di interruzione poiché rivolti ad attività direttamente connesse a persone fragili, sia in accoglienza protetta sia come sostegno alla povertà ed ha dichiarato, altresì, che i servizi risultano coerenti con l'opportunità di applicazione dell'art. 32, comma 10 della Legge 114/2014:

- Convenzione firmata il 01/10/2015 per il servizio di accoglienza H24 per nuclei madri con figli minori italiane, straniere, apolidi in grave condizioni di disagio sociale ed economico residenti e non nel Comune di Roma Capitale per un numero di max 20 utenti, per il periodo dal 01/10/2015 al 31/12/2015 – Gara n. 6161296 – Lotto C.I.G. n. 639080317 – Lettera affidamento prot. 74516 del 30/09/2015;
- Convenzione prot. 61275 del 07/08/2015 per il Servizio Cittadino di pronto intervento Sociale e Prossimità Unità di Strada Diurna Lotto n. V, per il



## *Al Prefetto della Provincia di Roma*

periodo dal 01/09/2015 al 15/10/2017 – Gara n. 5716342 – Lotto C.I.G. n. 588899151B – DDD Aggiudicazione prot. 1553 del 30/04/2015;

che, la previsione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, nel caso di imprese raggiunte da informazione interdittiva antimafia, è chiaramente preordinata al perseguimento di ben individuati interessi pubblici, che non si identificano nella mera ultimazione della prestazione dedotta in contratto ma coincidono con quelli tassativamente previsti dalla norma, ossia l'esigenza di servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e l'integrità dei bilanci pubblici;

che sussiste pienamente l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della libertà di impresa, la continuità di funzioni e servizi indifferibili;

### **PRESO ATTO**

della nota del Presidente dell'ANAC datata 9 novembre 2015;

### **PRESO ATTO**

della nota di Roma Capitale datata 25/11/2015;

### **DATO ATTO**

che, con nota n. 338006 del 27/11/2015, è stata fornita comunicazione alla società Un Sorriso Onlus Società Cooperativa Sociale dell'avvio del procedimento per l'applicazione delle misure straordinarie di cui al citato art. 32, comma 10, e che, in relazione alla predetta comunicazione, il Legale Rappresentante pro tempore della società con nota del 27 novembre 2015 non ha prodotto le memorie difensive adducendo il breve lasso di tempo concesso;

### **CONSIDERATO**

che, ai sensi dell'art.92, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 159/2011, nel testo modificato dal D. Lgs. N. 153/2014, il procedimento ex art. 32, comma 10, del decreto n. 90/2014 deve essere avviato obbligatoriamente d'ufficio dal Prefetto che ha emesso il provvedimento interdittivo;

**VALUTATO**, per tutto quanto sopra,

che, in relazione all'affidamento dei servizi relativi alle Convenzioni sopra specificate sussistono i presupposti per l'attivazione della misura di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, ai sensi del citato art. 32, comma 10, ricorrendo le condizioni previste dalle cennate disposizioni e le finalità di tutela ad esse sottese, e segnatamente l'urgente necessità di assicurare la prosecuzione dei servizi al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela del diritto fondamentale alla salute;



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

**RITENUTO**, pertanto,

- di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società UN SORRISO – ONLUS – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F.: 06374691001 -, con sede in Roma, Via Sestio Calvino, 176, procedendo alla nomina di un amministratore a cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con specifico riferimento all'affidamento dei servizi di cui alle Convenzioni con Roma Capitale, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, "l'amministratore...sostituirà i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione" dell'appalto sopraindicato;
- di procedere alla nomina di un amministratore, rinviando, al contempo, ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013;

### **INTERPELLATO**

all'esito di compiuta istruttoria condotta da questo Ufficio, l'Avv. Antonino ILACQUA, nato a Messina il 07/04/1959, il quale ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 della Legge 114/2014 in questione e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione alla concessione in questione, come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

### **DATO ATTO**

che l'Avv. Antonino ILACQUA vanta una riconosciuta esperienza nel settore, come risulta dal curriculum vitae, agli atti di questo Ufficio;

### **RITENUTO**

di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente decreto perduri fino alla completa esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, in ragione della necessità di assicurare la continuità dei servizi erogati, nelle more di nuovo affidamento ai sensi della normativa vigente;

### **VISTI**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 (in G.U. 18.7.2014, n. 165), recante le Linee



## *Al Prefetto della Provincia di Roma*

guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC - Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, nonché le seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC il 27 gennaio 2015;

### **DECRETA**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di ritenere sussistenti la propria competenza a provvedere e i presupposti previsti dall'art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
3. di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società UN SORRISO – ONLUS – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F.: 06374691001 -, con sede in Roma, Via Sestio Calvino, 176, procedendo alla nomina di un amministratore cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con specifico riferimento all'affidamento dei servizi di prima accoglienza a favore di 120 cittadini extracomunitari di cui alla convenzione stipulata dalla Prefettura di Livorno, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, "l'amministratore...sostituirà i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione" del contratto sopraindicato;
4. di procedere con il presente decreto alla nomina di un amministratore, rinviando, al contempo, ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al decreto legislativo 4 febbraio 2013, n. 14;
5. di nominare l'Avv. Antonino ILACQUA amministratore per la straordinaria e temporanea gestione della società UN SORRISO – ONLUS – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
6. di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente decreto perduri fino alla completa esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, in ragione della necessità di assicurare la continuità dei servizi erogati, nelle more di nuovo affidamento ai sensi della normativa vigente;
7. di stabilire che, ai fini dell'esercizio dei poteri e delle funzioni attribuiti dal presente provvedimento, il Prefetto e l'amministratore individueranno specifiche



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

linee guida per definire modalità e termini per la straordinaria e temporanea gestione delle attività oggetto di appalto, relativamente ai profili esecutivi, finanziari e contabili;

8. l'utile di impresa derivante dalla conclusione del contratto d'appalto gestito dal commissario, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, sarà accantonato in apposito fondo attraverso l'attivazione di una "*...forma di gestione separata e a tempo di un segmento dell'impresa...le cui modalità di attuazione e di governance potranno essere definite anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento – si pensi, ad esempio, a quelli regolati dall'art.2447 – bis c.c. – che consentono forme di destinazione specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare...*", come si legge nelle linee guida scaturite dal protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014.

### DISPONE

1. di notificare, nelle forme di legge, il presente decreto alla società UN SORRISO – ONLUS – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ;
2. di comunicare il presente decreto a Roma Capitale, al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, al Ministero dell'Interno - Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, all'Avvocatura Generale dello Stato;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Lazio – Sezione di Roma, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Prefettura di Roma e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza.



IL PREFETTO  
(Gabrielli)